

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI CUSTODIA E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT “FABIO VALLI” E DELL’IMPIANTO POLIVALENTE SITUATO NELL’AREA VERDE “S. MATTEINI” PER IL PERIODO 16/08/2024 – 15/06/2027, IN CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 1, LEGGE N. 381/1991

- Art. 1 Oggetto dell'appalto
- Art. 2 Consistenza degli impianti e delle attrezzature
- Art. 3 Utilizzo degli impianti
- Art. 4 Linee di indirizzo, obiettivi e oneri a carico del Comune
- Art. 5 Obblighi e oneri a carico della Ditta Aggiudicataria
- Art. 6 Durata dell'appalto
- Art. 7 Corrispettivo – Valore presunto dell'appalto – Pagamenti e fatturazione
- Art. 8 Revisione prezzi
- Art. 8-bis Conservazione dell'equilibrio contrattuale
- Art. 9 Avvio dell'esecuzione del contratto
- Art. 10 Modifica del contratto durante il periodo di validità
- Art. 11 Personale
- Art. 12 Clausola sociale di prioritario riassorbimento di personale del precedente Appaltatore
- Art. 13 Contratto di lavoro del personale
- Art. 14 Diritto di sciopero
- Art. 15 Codice di comportamento e Protocollo di Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici
- Art. 16 Indirizzi – Verifiche – Controlli
- Art. 17 Vicende soggettive della Ditta Aggiudicataria
- Art. 18 Elezione di domicilio della Ditta Aggiudicataria
- Art. 19 Responsabilità
- Art. 20 Sicurezza
- Art. 21 Trattamento dei dati
- Art. 22 Assicurazioni
- Art. 23 Garanzia definitiva
- Art. 24 Inadempienze e penalità
- Art. 25 Clausola di forza maggiore
- Art. 26 Sospensione e risoluzione del contratto
- Art. 27 Recesso
- Art. 28 Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti maturati in relazione all'esecuzione del contratto
- Art. 29 Subappalto
- Art. 30 Esecuzione in danno
- Art. 31 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 32 Foro Competente
- Art. 33 Spese
- Art. 34 Norma di rinvio

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale ha per oggetto l'affidamento dei servizi di custodia e pulizia presso il Palazzetto dello sport "Fabio Valli" e l'impianto polivalente situato nell'area verde "Matteini".

Per servizi di custodia si intendono tutte le attività connesse alla cura e alla sorveglianza di un impianto sportivo al fine di garantirne il perfetto stato di conservazione e funzionamento della struttura, degli impianti o degli arredi e delle attrezzature nonché le migliori condizioni di utilizzo in funzione di ciascuna delle discipline sportive nello stesso praticate. I servizi dovranno essere svolti con il preciso obiettivo di garantire la sicurezza e promuovere il benessere degli utilizzatori e dei frequentatori dell'impianto.

Per servizi di pulizia si intende l'insieme delle attività tese a mantenere l'impianto in perfetto ordine avendo cura di mantenere locali, servizi e spazi di attività perfettamente puliti e liberi da elementi o materiali dannosi.

Resta inteso che responsabili delle attività poste in essere e dell'osservanza delle misure di sicurezza da attivare a tutela dell'incolumità degli atleti e del pubblico sono unicamente i sodalizi sportivi utilizzatori dell'impianto che dovranno scrupolosamente osservare le prescrizioni contenute nei provvedimenti comunali di concessione d'uso dell'impianto.

ART. 2 – CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

Il Palazzetto dello sport "Fabio Valli" è costituito da:

- n. 1 campo polivalente per lo svolgimento delle discipline sportive della pallacanestro, della pallavolo e del calcio a 5;
- locali di servizio (spogliatoi, servizi igienici, locale infermeria);
- n. 1 parete per arrampicata sportiva tipo boulder e lead.

L'impianto polivalente situato nell'area verde "S. Matteini" è costituito da:

- n. 1 campo polivalente per lo svolgimento delle discipline sportive della pallacanestro, della pallavolo e del calcio a 5;
- blocco servizi comprendente tre spogliatoi, di cui due riservati agli atleti e uno riservato agli arbitri.

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente disciplinare il Comune mette a disposizione le attrezzature di proprietà comunale al servizio dell'impianto. Lo stato di consistenza con l'elenco delle attrezzature e delle strumentazioni in dotazione agli impianti, sottoscritto dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio e dal Legale Rappresentante della Ditta Aggiudicataria, unitamente al certificato di agibilità degli impianti, verrà allegato al verbale di consegna dell'impianto, da redigersi prima dell'avvio delle attività, e alla convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

Strutture, impianti, arredi e attrezzature vengono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al fornitore di servizi.

ART. 3 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Al Comune spettano le scelte di politica sportiva concernenti l'uso e il funzionamento degli impianti, la determinazione, l'applicazione e la riscossione delle tariffe, l'individuazione delle varie tipologie di utilizzo e categorie di utenza.

Il Palazzetto dello sport e l'Impianto polivalente restano aperti per l'attività preparatoria e agonistica dal 16 agosto al 15 giugno di ogni anno con i seguenti orari:

- da lunedì a venerdì: dalle 14.30 alle 23.00;
- sabato: dalle 14.30 alle 23.00: unicamente nei giorni e negli orari strettamente necessari per lo svolgimento delle partite dei vari campionati a cui le Associazioni/Società utilizzatrici sono iscritte; giorni ed orari di utilizzo verranno trasmessi dall'Ufficio Sport contestualmente al rilascio della concessione per l'utilizzo dell'impianto e dovranno essere depositati presso l'impianto;
- domenica: dalle 9.00 alle 13.30: unicamente nei giorni e negli orari strettamente necessari per lo svolgimento delle partite dei vari campionati a cui le Associazioni/Società utilizzatrici sono iscritte; in caso di concentramenti o tornei dalle 14.00 alle 17.30.

Per tutta la durata dell'anno scolastico il Palazzetto dello sport è riservato all'uso esclusivo dell'Istituto Comprensivo Statale "A. Baccarini" tutte le mattine dalle 8.00 alle 13.00.

All'Istituto verranno assegnati n. 3 spogliatoi, nonché gli spazi che verranno individuati prima dell'avvio del servizio.

Durante il periodo di utilizzo dell'impianto da parte dell'Istituto Comprensivo, le attività di custodia e pulizia

sono a carico dello stesso che provvederà a lasciare l'impianto perfettamente pulito e completamente funzionante.

Entrambi gli impianti restano chiusi dal 16 giugno al 15 agosto e nelle giornate di festività nazionale, ivi compreso il weekend della tradizionale sagra paesana – Fira di Sett Dular – ovvero la 3° domenica di settembre, il sabato precedente e il lunedì successivo.

Le eventuali richieste di aperture straordinarie nelle giornate di chiusura da parte delle Associazioni/Società utilizzatrici dovranno essere presentate con un anticipo di 15 giorni; per tali utilizzi il Comune provvederà alla determinazione di apposite tariffe e/o rimborsi, che siano remunerativi dell'intero costo sostenuto dal Comune. Gli impianti potranno essere utilizzati dall'Amministrazione Comunale per manifestazioni direttamente organizzate o patrocinate.

Per motivi di pubblica utilità o in caso di forza maggiore o calamità naturali, il Comune può revocare o sospendere temporaneamente, anche senza preavviso, l'uso degli impianti senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento alle Società/Associazioni utilizzatrici.

Ogni variazione rispetto gli orari sopracitati dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.

Il Comune si riserva, a proprio insindacabile giudizio e con proprio provvedimento, di variare giornate e orari di apertura degli impianti, commisurando così il corrispettivo rispetto al servizio reso.

ART. 4 – LINEE DI INDIRIZZO, OBIETTIVI E ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune di Russi ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30 aprile 2013, un atto di indirizzo relativamente alla gestione del Palazzetto dello sport, e più precisamente:

- ha approvato di proseguire direttamente nella gestione del Palazzetto dello sport, affidando alcuni servizi in appalto;
- ha dato atto che le cooperative sociali ed i loro consorzi rappresentano una concreta opportunità a beneficio di persone appartenenti a categorie svantaggiate al fine di ricondurle in un reale circuito sociale e produttivo;
- ha dato atto che lo sviluppo di tali imprese con il conseguente aumento dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate conferma l'efficacia delle azioni di inclusione sociale di persone sottoposte ad emarginazione rispetto ad azioni di tipo assistenziale affermando anche un diverso ruolo dei servizi di sicurezza sociale territoriale;
- ha ritenuto fondamentale l'organico ricorso alle cooperative sociali di tipo B ex Legge n. 381/1991 e ai loro consorzi quale strumento volto a favorire la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate.

Al fine del presente capitolato speciale si intende per "sport" qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.

Il Comune riconosce e promuove la funzione sociale dello sport e della pratica dell'attività motoria, sportiva e ricreativa sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento degli stili di vita. Pertanto, negli impianti sportivi comunali dovranno essere svolte in misura prevalente attività di promozione dell'avviamento della pratica sportiva in particolare dei bambini e dei giovani, anche contrastandone l'abbandono precoce, e dei soggetti più svantaggiati.

Il Comune favorisce e concorda con la Ditta Aggiudicataria iniziative di miglioramento delle attività oggetto del presente capitolato speciale.

La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere alla gestione dei servizi in conformità al progetto tecnico e al progetto di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate dalla stessa elaborati e presentati in sede di partecipazione alla gara.

Il progetto tecnico deve contenere l'indicazione dell'organizzazione dei servizi che si intendono attuare, in particolare:

- modalità di pianificazione e gestione dei servizi;
- modalità di predisposizione delle attività da svolgere da parte del Responsabile Operativo e da parte dei lavoratori svantaggiati;
- modalità di comunicazione con l'Amministrazione Comunale, a garanzia di un costante monitoraggio sull'adeguatezza dei servizi resi;

- congruità del modello organizzativo in relazione agli obiettivi individuati nel capitolato speciale.

Il progetto di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate deve contenere le metodologie e gli obiettivi degli inserimenti lavorativi, in particolare:

- il numero dei soggetti da inserire e tipologia di svantaggio, con indicazione del monte ore complessivo di impiego;
- gli obiettivi che si intendono perseguire con l'inserimento lavorativo in termini di crescita sociale e professionale del lavoratore e modalità organizzative per il raggiungimento degli obiettivi;
- i percorsi formativi assegnati ai lavoratori svantaggiati (con oneri a carico della Ditta Aggiudicataria);
- modalità con le quali la Ditta Aggiudicataria realizzerà la fase di affiancamento iniziale dei lavoratori svantaggiati, corredate dagli indicatori di controllo e monitoraggio del progetto individuale di inserimento, nonché di correzione delle eventuali criticità;
- le occasioni di integrazione sociale offerte alle persone inserite.

Sulla base delle linee di indirizzo di cui sopra, i servizi richiesti dovranno essere svolti con propria autonoma organizzazione e gestione di persone e mezzi, con esclusivo potere organizzativo e direttivo nei confronti del personale, in piena libertà e autonomia nella scelta del personale idoneo a garantire l'esecuzione dei servizi, con personale dotato di capacità tecniche, competenza ed esperienza professionale.

Per i servizi oggetto del presente disciplinare, la Ditta Aggiudicataria assume a proprio carico il rischio di impresa, garantendo al Comune l'esecuzione degli stessi, nel rispetto delle condizioni contrattuali.

L'attività dovrà essere organizzata, articolandola secondo le tipologie dei servizi, nonché degli orari e turni necessari ad assicurare lo svolgimento degli stessi, in base ad un programma scritto redatto prima dell'apertura dell'impianto, sottoscritto e concordato con il Comune. Eventuali modifiche del suddetto programma dovranno essere concordate per iscritto fra le parti. Nel caso in cui sussista l'esigenza di maggiori, ulteriori e diversi servizi, le parti dovranno concordare per iscritto il programma di esecuzione dei medesimi.

Il Comune si farà carico degli oneri afferenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie relativi ad entrambi gli impianti sportivi, ad eccezione di interventi di piccola manutenzione che si ritenessero necessari in tempi rapidi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sostituzione di lampadine o di piccola ferramenta).

ART. 5 – OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Fermo restando quanto stabilito nel presente capitolato speciale e nelle norme di gara, la Ditta Aggiudicataria deve svolgere tutte le azioni per la corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato speciale assumendosene la completa responsabilità gestionale e organizzativa attuando tutte le prestazioni e attività indicate nel progetto presentato in sede di gara, che costituisce obbligazione contrattuale ad ogni effetto di legge.

La Ditta Aggiudicataria si obbliga a:

- impiegare lavoratori svantaggiati, anche eventualmente segnalati dal Servizio Sociale Associato dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi;
- nominare un Responsabile Operativo dell'impianto, responsabile dello svolgimento delle attività, che sia sempre presente nell'impianto, come previsto dal presente capitolato speciale;
- utilizzare i soci volontari, nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/1991, per prestazioni complementari;
- redigere, alla scadenza del contratto, una relazione conclusiva sull'attività svolta;
- attenersi scrupolosamente, nello svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, a quanto dichiarato e contenuto nell'offerta tecnica presentata e a quanto prescritto dal presente capitolato speciale ed essere consapevole del fatto che il mancato rispetto di tale condizione comporta la facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice di risolvere il contratto.

Per quanto riguarda il Palazzetto dello sport la Ditta Aggiudicataria si obbliga a:

- sorvegliare e custodire l'impianto nei giorni e negli orari in cui si svolgono attività di preparazione atletica e agonistica promosse e organizzate dalle Società/Associazioni utilizzatrici o manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune;
- sorvegliare costantemente l'accesso dall'esterno all'impianto nei giorni e negli orari in cui lo stesso è utilizzato per l'attività preparatoria e di allenamento. La regolamentazione e l'uso degli accessi verrà autorizzata esclusivamente dal Comune di Russi al momento della redazione del verbale di consegna dell'impianto;
- sorvegliare costantemente gli accessi dall'esterno all'impianto qualora, per particolari necessità, siano fruibili più accessi. La regolamentazione e l'uso degli accessi verrà autorizzata esclusivamente dal Comune di Russi

al momento del rilascio della concessione per l'uso dell'impianto alle singole Società/Associazioni utilizzatrici;

- verificare il corretto posizionamento dell'assetto di delimitazione della parete di arrampicata quando non utilizzata dalle società sportive e quando non accessibile al pubblico;
- provvedere, in collaborazione con le Società/Associazioni, agli allestimenti degli spazi di gioco in adesione alla disciplina sportiva da svolgere;
- pulire tappeti di gioco, pavimenti, rivestimenti, pareti, infissi interni ed esterni, vetrate, arredi, gradinate, spogliatoi, servizi igienici, pertinenze e locali di servizio;
- pulire e svuotare cestini dell'area esterna;
- provvedere alla tempestiva segnalazione al Comune di eventuali malfunzionamenti;
- segnalare ai competenti uffici comunali eventuali danni arrecati dagli utilizzatori al fine di procedere alle richieste di risarcimento;
- provvedere all'acquisto dei materiali necessari per la pulizia, la disinfezione dei locali;
- provvedere all'acquisto dei materiali di facile consumo per i servizi igienici, gli spogliatoi e le parti comuni (carta igienica, salviette, ecc.);
- provvedere, in esecuzione alle disposizioni impartite dai competenti uffici comunali e della ditta incaricata delle verifiche e dei monitoraggi, ad effettuare tutti i necessari interventi per il contenimento dei consumi energetici;
- provvedere alla vigilanza dell'area esterna di pertinenza dell'impianto;
- provvedere a interventi di piccola manutenzione che si ritenessero necessari in tempi rapidi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sostituzione di lampadine o di piccola ferramenta).
- fornire una cassetta di primo soccorso conforme all'allegato 1 al D.I. 388/2003 e garantirne la completezza del contenuto tramite l'effettuazione di verifiche periodiche opportunamente registrate.

Per quanto riguarda l'impianto polivalente la Ditta Aggiudicataria si obbliga a:

- apertura e chiusura dell'impianto nei giorni e negli orari in cui si svolgono attività di preparazione atletica e agonistica promosse e organizzate dalle Società/Associazioni utilizzatrici o manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune; la regolamentazione e l'uso degli accessi verrà autorizzata esclusivamente dal Comune di Russi al momento della redazione del verbale di consegna dell'impianto;
- provvedere, in collaborazione con le Società/Associazioni, agli allestimenti degli spazi di gioco in adesione alla disciplina sportiva da svolgere;
- pulire tappeti di gioco, pavimenti, rivestimenti, pareti, infissi interni ed esterni, vetrate, arredi, gradinate, spogliatoi, servizi igienici, pertinenze e locali di servizio;
- pulire e svuotare cestini dell'area esterna;
- provvedere alla tempestiva segnalazione al Comune di malfunzionamenti;
- segnalare ai competenti uffici comunali eventuali danni arrecati dagli utilizzatori al fine di procedere alle richieste di risarcimento;
- provvedere all'acquisto dei materiali necessari per la pulizia, la disinfezione dei locali;
- provvedere all'acquisto dei materiali di facile consumo per i servizi igienici, gli spogliatoi e le parti comuni (carta igienica, salviette, ecc.);
- provvedere, in esecuzione alle disposizioni impartite dai competenti uffici comunali e della ditta incaricata delle verifiche e dei monitoraggi, ad effettuare tutti i necessari interventi per il contenimento dei consumi energetici;
- provvedere alla vigilanza dell'area esterna di pertinenza dell'impianto;
- provvedere a interventi di piccola manutenzione che si ritenessero necessari in tempi rapidi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sostituzione di lampadine o di piccola ferramenta).
- fornire una cassetta di primo soccorso conforme all'allegato 1 al D.I. 388/2003 e garantirne la completezza del contenuto tramite l'effettuazione di verifiche periodiche opportunamente registrate.

In particolare, i prodotti di pulizia dovranno avere un basso impatto ambientale nel rispetto delle normative vigenti, specialmente del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 gennaio 2021 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti, e dovranno essere conformi alle seguenti caratteristiche:

- i detergenti per servizi sanitari, che comprendono i prodotti detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione (anche per strofinamento) della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni e docce, oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dovranno essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. Potranno essere utilizzati

anche prodotti privi delle suddette etichette, qualora tali prodotti siano concentrati (vale a dire prodotti da diluire prima dell'uso e con tasso di diluizione minimo di 1:100 - 1%) per le pulizie "a bagnato", oppure con tasso di diluizione fino a 1:2, per la preparazione di prodotti pronti all'uso da vaporizzare anche con trigger;

- i detergenti dovranno essere usati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio;
- i prodotti di carta tessuto forniti (carta igienica, salviette monouso ecc.) dovranno essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.
- i saponi forniti dovranno essere liquidi e in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. Laddove non siano già impiegati distributori per l'erogazione di saponi per le mani in forma schiumosa, questi, che dovranno essere in grado di trasformare il prodotto in schiuma senza l'uso di gas propellenti, dovranno essere forniti. Tali apparecchiature potranno essere anche "mobili", ovvero non necessariamente da fissare alla parete.

La Ditta Aggiudicataria dovrà consegnare al Comune tutte le schede tecniche dei prodotti di pulizia, provvedendo ad inviare tempestivamente gli eventuali aggiornamenti.

Per le specifiche tecniche relative ai detergenti e prodotti, si rimanda comunque ai paragrafi relativi a Detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici, Detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici, Detergenti e prodotti in carta tessuto per l'igiene personale del suddetto Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 gennaio 2021.

Qualora nel corso dei servizi affidati si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, la Ditta Aggiudicataria deve darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Sport e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

La Ditta Aggiudicataria dovrà dotarsi di un sistema di controllo e verifica della qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo dovranno essere inviati periodicamente al Comune, il quale può richiedere l'integrazione con altri dati, al fine di elaborare i controlli di gestione dei servizi pubblici.

ART. 6 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha una durata definita in n. 3 annualità sportive dal 16 agosto 2024 e fino al 15 giugno 2027.

Per garantire continuità nella gestione del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà disporre l'inizio del servizio in via d'urgenza, anche prima della stipula del contratto, nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore è inoltre tenuto, su richiesta della Stazione Appaltante inviata 30 giorni prima della scadenza del contratto — mediante PEC — a proseguire il rapporto per un periodo non superiore a cinque mesi, alle medesime condizioni fissate dal contratto, come previsto dall'articolo 120 comma 10 del D.Lgs.36/2023 e ss.mm.ii..

La Ditta Aggiudicataria dovrà dare la propria disponibilità, anche nelle more della sottoscrizione del contratto di appalto, all'avvio delle prestazioni non oltre il 16/08/2024. Sarà pertanto necessario che l'aggiudicatario si attivi come da richieste del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) al fine di programmare adeguatamente l'avvio del servizio stesso: l'attività di programmazione potrebbe essere avviata fin dai primi 15 giorni del mese di agosto 2024.

Al termine dell'appalto la Ditta Aggiudicataria si impegna a garantire il passaggio graduale delle consegne, per un periodo di almeno venti giorni, all'eventuale altro Appaltatore.

ART. 7 – CORRISPETTIVO – VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO – PAGAMENTI E FATTURAZIONE

L'importo stimato complessivo dell'appalto – che tiene conto ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 delle opzioni di proroga e aumento delle quantità delle prestazioni nel limite del quinto dell'importo contrattuale – ammonta ad € 182.063,60 (IVA di legge esclusa) ed è stato determinato come segue:

a) Base di gara per il periodo 16/08/2024 – 15/06/2027:

Importo stimato pari ad Euro 134.403,00 (IVA di legge esclusa) per presunte 6.550 ore.

Ai fini della definizione della base d'asta si è tenuto conto dei seguenti costi orari:

- da agosto 2024 a dicembre 2024: € 19,60

- da gennaio 2025 a settembre 2025: € 20,39
- da ottobre 2025 a giugno 2027: € 20,78

Importo annuale stimato pari a:

- da agosto a dicembre 2024: € 18.620,00 (IVA di legge esclusa);
- da gennaio a dicembre 2025: € 45.131,00 (IVA di legge esclusa);
- da gennaio a dicembre 2026: € 45.716,00 (IVA di legge esclusa);
- da gennaio a giugno 2027: € 24.936,00 (IVA di legge esclusa).

b) Opzione di proroga del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 per un periodo di cinque mesi. Importo stimato pari ad € 20.780,00 (IVA di legge esclusa);

c) Opzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6 dell'allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 – aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto dovute:

- all'ampliamento del servizio a seguito di considerevole aumento degli utenti utilizzatori;
- all'ampliamento del servizio a seguito di necessità di gestione di nuove e/o diverse strutture presenti all'interno degli impianti;

Importo stimato per tre anni di durata del contratto pari a € 26.880,60 (IVA di legge esclusa).

Il corrispettivo verrà pagato a corpo a seguito della consegna del rendiconto mensile da parte della Ditta Aggiudicataria calcolato in proporzione all'importo stabilito a base d'asta suddiviso per le mensilità.

Al fine di ottenere, da parte della Stazione Appaltante, l'autorizzazione all'emissione delle fatture, ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023 il DEC, svolge le attività previste dal medesimo articolo, compresa la verifica tecnico contabile entro 30 giorni dalla consegna del rendiconto mensile, volta ad accertare la regolare esecuzione e la conformità del servizio alle prescrizioni contrattuali.

A seguito del buon esito delle verifiche di conformità, e comunque decorsi i 30 giorni di cui sopra, senza che il DEC abbia formalizzato contestazioni al rendiconto presentato, la Ditta Aggiudicataria emetterà le fatture per i corrispettivi dovuti; il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario a 45 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, sempre che non siano pervenute segnalazioni e non sia stata constatata l'irregolarità del servizio.

La mancata presentazione dei rendiconti analitici delle ore svolte nei termini previsti comporta la non accettazione della fattura poiché rende impossibile l'attività di controllo delle prestazioni fatturate.

La liquidazione sarà effettuata tramite bonifico bancario, previa acquisizione dagli enti competenti della documentazione per l'accertamento della regolarità contributiva della Ditta Aggiudicataria. In conformità all'art. 11, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente della Ditta Aggiudicataria o del Subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023, inoltre, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, che sarà svincolata in sede di liquidazione finale, previa verifica di conformità finale della regolarità del servizio e il rilascio del DURC.

Le fatture dovranno essere intestate a: Comune di Russi – Piazza Farini n. 1 – 48026 Russi (RA) C.F. e P. I. 00246880397. La Stazione Appaltante potrà ricevere esclusivamente fatture in formato elettronico di cui all'allegato A “formato della fatturazione elettronica” del D.M. 55/2013. Ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fatturazione elettronica sono disponibili all'indirizzo <http://www.fatturapa.gov.it>.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del citato D.M. 55/2013, la Stazione Appaltante ha individuato il proprio ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, per il quale è stato definito il Codice Univoco Ufficio: 4NL6TY.

Tale informazione dovrà essere obbligatoriamente inserita nella fatturazione elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato “Codice Destinatario”.

La trasmissione della fattura consentirà, tramite l'accesso con le proprie credenziali alla Piattaforma di Certificazione Crediti (PCC) gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di consultare lo stato della fattura durante le varie fasi, dall'accettazione del documento sino al pagamento.

La Stazione Appaltante è altresì sottoposta alla disposizione della procedura denominata “*split payment*” ai sensi dell’art 17 ter. del D.P.R. 633/72. I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente indicato nell’apposito modulo per la tracciabilità dei pagamenti.

La Società accetta senza condizioni la modalità di pagamento sopra richiamata, salvo diversa comunicazione al soggetto utilizzatore; in difetto di tale notificazione, esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per i versamenti eseguiti.

La Ditta Aggiudicataria è tenuta a fornire tutti gli elementi necessari alla Stazione Appaltante per poter procedere d’ufficio agli accertamenti di regolarità fiscale, previdenziale e contributiva.

ART. 8 – REVISIONE PREZZI

Il corrispettivo sarà soggetto a revisione prezzi ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 36/2023 al verificarsi di “particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire” (art. 60 c. 2 D.Lgs. n. 36/2023).

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1, si utilizza l’indice ISTAT con riguardo ai prezzi al consumo, come indicato all’art. 60, comma 3, lettera b).

ART. 8-BIS CONSERVAZIONE DELL'EQUILIBRIO CONTRATTUALE

Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all’esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta.

Nell’ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell’impossibilità parziale.

In applicazione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120 del Codice.

ART. 9 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il D.E.C., in intesa col R.U.P., dà avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo alla Ditta Aggiudicataria tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell’allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023.

La Ditta Aggiudicataria è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto.

Qualora la Ditta Aggiudicataria non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con la Ditta Aggiudicataria.

Il Direttore dell’Esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con la Ditta Aggiudicataria. Il verbale viene redatto e firmato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e dalla Ditta Aggiudicataria. Quando, nei casi previsti dall’art. 17, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, il Direttore dell’Esecuzione ordina l’avvio dell’esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con la Ditta Aggiudicataria anche tramite PEC.

In ogni caso, nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dalla Ditta Aggiudicataria.

ART. 10 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

Salvo quanto indicato nell’art. 7 del presente capitolato speciale, per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

- ampliamento del servizio a seguito di considerevole aumento degli utenti utilizzatori;

- ampliamento del servizio a seguito di necessità di gestione di nuove e/o diverse strutture presenti all'interno degli impianti;

Tutte le eventuali modifiche devono essere autorizzate dal R.U.P.

ART. 11 – PERSONALE

Il personale adibito ai servizi oggetto del presente contratto dovrà essere:

- esperto e competente nell'esecuzione dei servizi affidati;
- provvisto della documentazione e delle certificazioni previste in materia di lavoro, in relazione a mansioni da svolgere;
- provvisto di adeguata copertura assicurativa R.C. per danni a persone e cose, sia del Comune sia degli utilizzatori dell'impianto che di terzi;
- addestrato e formato in base alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;
- remunerato nel rispetto dei contratti e/o dei regolamenti ad esso applicabili;
- in regola con gli obblighi previsti dalle norme di legge in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali e antinfortunistiche;
- munito di abbigliamento consono all'attività svolta e, ove richiesto, di divise del tipo indicato dal Comune;
- fornito di idoneo tesserino di riconoscimento.

Il personale della Ditta Aggiudicataria dovrà operare esclusivamente in base alle direttive fornite dalla Ditta Aggiudicataria medesima o da chi da questa delegato.

Prima dell'avvio del servizio la Ditta Aggiudicataria dovrà trasmettere la nomina scritta del proprio Responsabile Operativo dell'impianto e del suo sostituto al quale il Comune dovrà fare riferimento, quale unico interlocutore, per qualsiasi comunicazione e/o contestazione.

Al Responsabile Operativo dell'impianto spettano inoltre:

- l'incarico di impartire direttive ed istruzioni al personale, coordinarlo ed organizzarlo;
- programmare e gestire l'esecuzione dei servizi, verificandone la perfetta esecuzione anche in relazione ad eventuali contestazioni.

Il Responsabile Operativo deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la formazione delle Squadre di Emergenza e di Pronto Soccorso.

Eventuali corsi di formazione del personale saranno effettuati a cura e spese della Ditta Aggiudicataria.

Il Comune non può essere ritenuto responsabile di eventuali inadempienze della Ditta Aggiudicataria nei confronti del personale adibito allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto. La Ditta Aggiudicataria manleva e garantisce il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo, sia nei confronti del personale che degli Istituti Previdenziali che dell'Amministrazione Finanziaria.

Il personale della Ditta Aggiudicataria dovrà portare ben visibile la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione della ditta di appartenenza, come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.

La formazione del personale con riferimento a quanto sopra descritto deve essere strutturata secondo quanto offerto in sede di gara. Il piano deve prevedere un minimo di 12 ore di formazione annue per ogni operatore.

I costi di tutta la formazione prevista dal presente articolo sono a totale carico dell'Appaltatore.

ART. 12 – CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO RIASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

In aderenza all'art. 57 del D. Lgs. n. 36/2023, nel caso in cui a seguito dello svolgimento della presente gara si verificasse un cambio di gestione nel servizio, il nuovo Appaltatore è tenuto ad assorbire nel proprio organico tutto il personale dedicato all'appalto già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente a condizione che:

- i lavoratori siano disponibili;
- il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione scelta dall'Appaltatore subentrante e con la sua organizzazione aziendale.

Tale clausola deve essere sottoscritta al momento della presentazione dell'offerta prevista dalla presente gara d'appalto in applicazione dell'articolo 113, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023.

Nella documentazione di gara, il concorrente dovrà allegare all'offerta un progetto di assorbimento di detto personale, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che ne beneficeranno e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico), oppure dovrà indicare le circostanze per cui l'assorbimento non è realizzabile.

La Stazione Appaltante non sarà responsabile della concreta applicazione di questa clausola e non rilascerà valutazioni né certificazioni finalizzate all'applicazione della presente clausola: le valutazioni necessarie alla

concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell'Appaltatore subentrante.

ART. 13 – CONTRATTO DI LAVORO DEL PERSONALE

L'Appaltatore aggiudicatario ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali-provinciali-regionali, sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Il Comune richiede, inoltre, l'impegno ad applicare per tutti i lavoratori, soci e non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni, le condizioni retributive, previdenziali ed assicurative previste dal CCNL di riferimento. In particolare si richiede l'impegno a garantire a tutti i lavoratori, soci e non soci, senza distinzione alcuna, il godimento delle ferie, le indennità di malattia, i permessi matrimoniali, l'accantonamento TFR, la maturazione del periodo di ferie, le mensilità aggiuntive, sempre e comunque in misura non inferiore a quanto previsto dal CCNL.

In corso di esecuzione, il committente si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore copia della busta paga del personale impiegato presso i servizi oggetto del presente capitolato speciale per la verifica a campione del rispetto di tali obblighi.

Il personale impiegato dall'Appaltatore dipende a tutti gli effetti da quest'ultimo, restando escluso, a qualsiasi titolo, ogni rapporto di dipendenza fra il Comune committente e gli operatori che l'Appaltatore impiegherà nell'espletamento dei servizi e delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'Appaltatore al quale dovranno essere indirizzate le contestazioni del committente, anche se riferite a comportamenti di singoli operatori, con richiesta dei conseguenti provvedimenti.

In ogni caso, dei comportamenti del personale costituenti inosservanza delle previsioni del presente capitolato speciale e inadempimento del conseguente contratto risponde, a tutti gli effetti nei confronti del committente, l'Appaltatore.

I rapporti con gli utenti, destinatari delle prestazioni, dovranno essere improntati alla massima correttezza nel pieno rispetto delle finalità e degli obiettivi del servizio definiti dal presente capitolato speciale e dal vigente regolamento comunale del servizio.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a garantire che il personale impiegato presso la struttura:

- vesta decorosamente;
- sia munito di idoneo mezzo di riconoscimento immediato e abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- nell'espletamento delle prestazioni e attività oggetto dell'appalto, si attenga a tutte le norme igienico-sanitarie vigenti;
- consegna immediatamente oggetti e cose, qualunque ne sia il valore o lo stato, rinvenute nell'ambito della struttura;
- non prenda ordini da estranei nell'esecuzione del servizio;
- non chieda compensi o regalie.

Nel caso si accertino, in sede di esecuzione, comportamenti scorretti da parte del personale dell'Appaltatore, in violazione degli obblighi posti a carico del medesimo dal presente capitolato speciale, il committente procederà all'immediata segnalazione all'Appaltatore, con contestazione dei fatti accertati, potendo richiedere, nei casi più gravi, l'allontanamento del personale responsabile, cui l'Appaltatore deve provvedere entro tre giorni, a pena di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

L'Appaltatore è responsabile, di fronte al Committente, dell'osservanza delle norme e degli obblighi risultanti dalla vigente normativa e dalla contrattazione collettiva anche da parte di eventuali subappaltatori, nei confronti dei propri dipendenti, anche nel caso in cui la contrattazione collettiva non preveda l'ipotesi di subappalto, ed anche nel caso di subappalto non autorizzato.

L'Appaltatore trasmette alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei servizi e delle prestazioni oggetto del presente capitolato speciale e del conseguente contratto, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia dei piani e dei documenti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza.

Per il ritardato pagamento degli importi trattenuti a titolo di garanzia, ai sensi del presente articolo, l'Appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa per interessi e/o danni.

ART. 14 – DIRITTO DI SCIOPERO

La Ditta Aggiudicataria, nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente, si impegna a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, tramite PEC, mail, nei termini previsti dall'art. 2 della Legge 146/1990 e ss.mm.ii., garantendo, comunque, le modalità di prestazioni previste dalla legge stessa, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi decentrati/territoriali. La Ditta Aggiudicataria deve garantire inoltre il rispetto delle suddette normative e dei contratti decentrati/territoriali che nel corso dell'appalto verranno emanati in materia. La Ditta Aggiudicataria deve essere dotata di autoregolamentazione del diritto di sciopero analogo a quello in atto nelle strutture si svolgono i servizi. La Ditta Aggiudicataria si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolamentano la materia.

ART. 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLO DI INTESA PER LA QUALITÀ E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI

L'Appaltatore assicura il rispetto:

- dell'art. 3 del D.P.R. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165") che prevede l'estensione degli obblighi di condotta, previsti da tale Regolamento, per quanto compatibili, a tutti i soggetti che forniscono beni e/o servizi alla Pubblica Amministrazione, a pena di decadenza o risoluzione del rapporto, e si impegna al rispetto di quanto disposto dal Codice di comportamento del Comune di Russi, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Russi;
- del Protocollo di Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici, sottoscritto il 15/06/2020, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Russi.

ART. 16 – INDIRIZZI – VERIFICHE – CONTROLLI

La Stazione Appaltante, prima dell'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), il cui nominativo verrà tempestivamente comunicato all'impresa aggiudicataria, che costituirà il riferimento per l'Appaltatore per l'esecuzione della prestazione.

La Ditta Aggiudicataria dovrà trasmettere annualmente i risultati derivanti dall'applicazione del sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi prestati al Comune che può riservarsi di chiedere integrazioni al fine del controllo della gestione complessiva dei servizi.

La Ditta Aggiudicataria predispose una relazione annuale sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti relativamente alle prestazioni oggetto del presente capitolato speciale.

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dalla Ditta Aggiudicataria, con particolare riferimento alla qualità dei servizi e alla migliore utilizzazione delle risorse; tali verifiche sono effettuate alla presenza dei responsabili dell'Appaltatore e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate all'Appaltatore stesso. Nel corso delle predette verifiche possono essere coinvolte rappresentanze dell'utenza.

La Stazione Appaltante, inoltre, si impegna a fornire le indicazioni necessarie al personale utilizzato per l'assolvimento delle prestazioni richieste, nonché ad informare l'Appaltatore qualora sopravvengano modifiche della propria struttura organizzativa.

La verifica del servizio verrà effettuata dalla Stazione Appaltante, la quale potrà disporre in qualsiasi momento i controlli ritenuti necessari al fine di garantire la rispondenza del servizio ai criteri stabiliti dal presente capitolato speciale.

La Stazione Appaltante procede anche alla verifica di conformità finale, che attesti la regolare esecuzione delle attività dell'Appaltatore svolte durante l'appalto, entro i sei mesi successivi alla chiusura del contratto. Alla scadenza contrattuale, prima di procedere allo svincolo della cauzione definitiva, nel caso non siano state riscontrate irregolarità nell'adempimento dei servizi stessi, il DEC, entro sei mesi dalla data del verbale di ultimazione del servizio, emetterà il Certificato di verifica di conformità del servizio.

ART. 17 – VICENDE SOGGETTIVE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Con riferimento alle vicende soggettive della Ditta Aggiudicataria, di cui agli articoli 120, comma 1, lett. d), n. 2) e 124 del D. Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 18 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale della Ditta Aggiudicataria privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

ART. 19 – RESPONSABILITÀ

La Stazione Appaltante resta del tutto estranea ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dalla Ditta Aggiudicataria, la quale solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del presente rapporto contrattuale, obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone la Stazione Appaltante stessa.

La Ditta Aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante, salvi gli interventi a favore della Ditta Aggiudicataria da parte di Società assicuratrici; nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria provi che, nella determinazione del danno, vi è concorso della Stazione Appaltante, la stessa interverrà in via solidale, fermo restando la responsabilità diretta della Ditta Aggiudicataria.

La Ditta Aggiudicataria si obbliga ad osservare le disposizioni in materia previdenziale, assicurativa, infortunistica e di assunzioni obbligatorie. Si obbliga in particolare ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro e accordi integrativi vigenti.

Nell'ambito del principio generale di cooperazione, la Ditta Aggiudicataria ha la responsabilità di provvedere a segnalare alla Stazione Appaltante ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici dei servizi, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti e, in generale, a tutto ciò che inerisce l'oggetto del presente capitolato speciale. In tale quadro la Ditta Aggiudicataria è tenuta a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

ART. 20 – SICUREZZA

L'affidatario è tenuto, per quanto di propria competenza, ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in ottemperanza alle normative vigenti.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato speciale non comportano interferenza fra personale della Ditta Aggiudicataria e di quello del Comune, ai sensi di quanto previsto dall'art.26 del D.lgs. n. 81/2008, in quanto nel loro espletamento non è prevista compresenza tra essi.

Si sottolinea che essendo prevista la compresenza, presso l'impianto in oggetto, del pubblico e degli addetti all'impianto incaricati dalla Ditta Aggiudicataria, l'espletamento delle attività di pulizia devono essere svolte garantendo il divieto di accesso del pubblico e degli atleti ai locali oggetto delle attività durante lo svolgimento delle stesse.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI

Nell'ambito del servizio oggetto del presente capitolato speciale, la Ditta Aggiudicataria effettuerà trattamento di dati personali rispetto ai quali la Stazione Appaltante risulta Titolare del trattamento.

A tal fine la Ditta Aggiudicataria ha l'obbligo di porre in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 679/2016 (c.d. "G.D.P.R.") e tuteli i diritti degli interessati.

Con la stipula del contratto d'appalto, la Ditta Aggiudicataria assume pertanto l'obbligo di garantire il pieno rispetto delle disposizioni del G.D.P.R. e dovrà conseguentemente intendersi:

- disponibile a svolgere l'incarico di Responsabile del trattamento di dati personali conformandosi alla suddetta disciplina;
- designato, in virtù di tale disponibilità e degli obblighi di garanzia assunti, Responsabile del trattamento di tali dati sulla base di quanto specificato nel documento denominato "DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI" e allegato al presente capitolato speciale (allegato A).

ART. 22 – ASSICURAZIONI

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi e antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.

L'Appaltatore risponderà direttamente e indirettamente di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio e in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare alla Stazione Appaltante, agli utenti del servizio a terzi e a cose.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità che derivi ai sensi di legge dall'espletamento o dal mancato espletamento del servizio appaltato. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per qualunque danno, infortunio o altro evento pregiudizievole occorso agli utenti e/o a terzi comunque derivante dall'esecuzione

o dalla mancata esecuzione del servizio: l'Appaltatore è obbligato a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni relativa richiesta e azione che possa essere proposta nei confronti del medesimo per tali accadimenti. L'Appaltatore risponde verso gli utenti e i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento del servizio e si impegna a sollevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. La Stazione Appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere nell'esecuzione del servizio al personale dell'Appaltatore.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve esplicitamente riferirsi a tutte le prestazioni dell'intero raggruppamento. Copia della polizza, debitamente quietanzata, deve essere consegnata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore sarà tenuto a sottoscrivere, prima della stipulazione del contratto e comunque al massimo entro il giorno precedente a quello d'inizio del servizio, una polizza assicurativa.

L'Appaltatore dovrà essere in possesso, prima di iniziare il servizio, di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi inerente tutte le attività previste dal presente capitolato speciale nella quale venga indicato che la Stazione Appaltante è considerata "terzo" a tutti gli effetti e in cui sia prevista la rinuncia al diritto di surroga, di cui all'art. 1916 del Codice Civile e conseguente rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante da parte dell'assicuratore per i danni eventualmente causati durante l'esecuzione dell'appalto.

Si richiede quindi di stipulare, o di dimostrare di avere in corso di validità, idoneo contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT), comprensivo della copertura assicurativa della responsabilità civile verso prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (RCO) con primaria compagnia di assicurazioni.

L'anzidetta assicurazione dovrà prevedere massimali non inferiori a Euro 2.500.000,00 per sinistro.

La polizza dovrà prevedere le seguenti garanzie accessorie:

- danni a cose di terzi da incendio limite di risarcimento Euro 500.000,00;
- danni a cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori limite di risarcimento Euro 50.000,00;
- danni causati da non dipendenti;
- danni a cose di terzi in consegna o custodia;
- danni da interruzione sospensione attività di terzi.

L'esistenza di tale polizza non libera l'Appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

La predetta copertura assicurativa, riferita specificamente allo svolgimento di tutte le prestazioni contrattuali, deve essere operante per tutta la durata dell'appalto e per eventi manifestatisi anche dopo la scadenza del contratto, ma comunque riferibili al servizio svolto. In caso di polizze con franchigia, questa deve rimanere a carico del Contraente, pertanto il danneggiato verrà liquidato integralmente dalla Compagnia Assicuratrice.

La polizza assicurativa dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante, al massimo entro il giorno precedente all'avvio del servizio, a pena di decadenza dell'appalto e conseguente incameramento della cauzione provvisoria.

ART. 23 – GARANZIA DEFINITIVA

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023. L'affidatario deve presentare, preliminarmente alla stipulazione, idonea garanzia denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria, pari al 5% dell'importo contrattuale.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la Ditta Aggiudicataria deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione Appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla Ditta Aggiudicataria.

Nel caso di integrazione del contratto, la Ditta Aggiudicataria deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

Il Comune può rivalersi a titolo esemplificativo sulla cauzione per la:

- copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessario per eliminare i negativi effetti dell'inadempimento dell'Appaltatore;
- copertura delle penalità previste da presente capitolato speciale;
- spese di indizione di una nuova gara per l'affidamento dei servizi, in caso di risoluzione anticipata per inadempimento dell'Appaltatore;
- risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'Appaltatore.

ART. 24 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore – oltre all'obbligo di ovviare, nel termine stabilito dal DEC o suo delegato, all'inadempimento contestatogli e di provvedere al pagamento degli

eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante e/o da privati a causa del suddetto inadempimento – è tenuto al pagamento di una penale.

L'ammontare della penale, secondo la gravità dell'inadempienza, anche in caso di sospensione del servizio, è stabilito tra un minimo di Euro 100,00 e un massimo di Euro 1.500,00 per ciascun episodio contestato, ad eccezione delle violazioni sotto specificate per le quali sono previste le penali nell'ammontare indicato:

- mancata sostituzione del personale nei termini e nel rispetto delle modalità previste dal presente capitolato speciale in Euro 1.000,00 per ogni giorno;
- per mancato rispetto degli orari di servizio Euro 300,00 per ogni evento;
- per ogni giornata di erogazione del servizio con personale non idoneo per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente capitolato speciale Euro 500,00;
- comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento di cui sia garantito il contraddittorio, da Euro 100,00 a Euro 1.500,00 per singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.

Inoltre, qualora l'Appaltatore agisca in difformità delle disposizioni di legge, di regolamento o del presente capitolato speciale regolanti la materia inerente il diritto di sciopero, per ogni giorno di sospensione del servizio effettuato in violazione, sarà applicata una penale pari al 20% dell'importo totale delle prestazioni non erogate.

Si precisa che quanto offerto dall'Appaltatore in sede di gara costituirà obbligo contrattuale; pertanto, in caso di mancato rispetto anche di uno solo degli elementi che in sede di valutazione dell'offerta tecnica hanno portato all'acquisizione di punteggi, sarà comminata una penale fino ad Euro 1.500,00 per ogni inadempimento riscontrato e sarà intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla richiesta, fatto salvo in ogni caso quanto prescritto dal presente capitolato speciale di appalto per la risoluzione contrattuale.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, a mezzo di comunicazione inviata via PEC. L'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. Le controdeduzioni saranno valutate dal DEC.

L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa della Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza. La quota relativa alla penale sarà escussa dalla cauzione definitiva e, qualora incapiante, decurtata da quanto dovuto in sede della prima liquidazione utile. In caso di escussione della cauzione, la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere all'immediata reintegrazione della cauzione definitiva stessa, pena in difetto, la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi del successivo articolo 26 lett. b) , fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

ART. 25 – CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE

Per “forza maggiore” si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettera a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;

- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

La Ditta Aggiudicataria deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'Esecuzione di idonea documentazione probatoria.

Il Direttore dell'Esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con la Ditta Aggiudicataria, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Nel caso di interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non sarà riconosciuto alcun compenso all'aggiudicatario.

ART. 26 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si applica in materia di sospensione, per quanto compatibile, l'articolo 121 del D. Lgs. n. 36/2023.

Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati dall'articolo 122 del D. Lgs. n. 36/2023 e quelli di seguito indicati.

a) Risoluzione di diritto

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nei seguenti casi:

- a) violazione di leggi, norme, regolamenti in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori impiegati nel servizio o di ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- b) ingiustificata sospensione di tutto o di parte del servizio oggetto dell'appalto;
- c) mancata osservanza del divieto di cessione del contratto;
- d) violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- e) sopravvenuta causa di esclusione di cui agli art. 94, 95, 96, 97, 98 del D. Lgs. n. 36/2023;
- f) frode nell'esecuzione del servizio;
- g) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio appaltato;
- h) mancata tempestiva ricostituzione della cauzione definitiva qualora escussa nei termini di legge o del presente capitolato speciale;
- i) inosservanza del Protocollo di Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante in forma di PEC.

b) Risoluzione per grave inadempimento

Fatte salve le ipotesi specifiche di grave inadempimento previste dal presente capitolato speciale, il Direttore dell'Esecuzione, quando accerti che i comportamenti dell'affidatario concretino grave inadempimento alle obbligazioni del contratto o grave irregolarità ai sensi dell'art. 1453 C.C. tale da compromettere l'esecuzione a regola d'arte dei servizi, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'affidatario. Su indicazione

del R.U.P., il Direttore dell'Esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'affidatario assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, il Comune su proposta del R.U.P. dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei servizi ritardi per negligenza dell'affidatario rispetto alle previsioni contrattuali, il Direttore dell'Esecuzione assegna un termine, che, salvi casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, per compiere i servizi in ritardo e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il direttore dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'affidatario o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita e ne compila processo verbale da trasmettere al R.U.P. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, il Comune dichiara la risoluzione del contratto.

In tutti i casi di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 122, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.lgs. n. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione del servizio, se tecnicamente ed economicamente possibile; il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Per ogni altra inadempienza si procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento secondo la disciplina prevista dall'art. 1453 del Codice Civile.

Qualora la Ditta Aggiudicataria dovesse disdettare il contratto prima della naturale scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dal Comune, questo potrà rivalersi totalmente, a titolo di penale, sulla cauzione.

Verificatosi il caso di cui al capoverso precedente, alla Ditta Aggiudicataria verranno addebitate le maggiori spese eventualmente derivanti dall'assegnazione delle prestazioni ad altri, e ciò fino alla naturale scadenza del contratto.

ART. 27 – RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

La Stazione Appaltante, ai sensi e per effetto della Legge 135/2012 (*Spending review*), ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente appalto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici (15) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre il decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip spa ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla data dell'aggiudicazione, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto nascente dal presente capitolato speciale e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica tale da rispettare il limite di cui al citato art. 26 della suddetta Legge 488/1999.

La Stazione Appaltante, sulla base della diminuzione dell'attività o di modifiche istituzionali dell'Ente, si riserva il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile.

ART. 28 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI MATURATI IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D. Lgs. n. 36/2023.

In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con la Ditta Aggiudicataria deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con diritto alla rifusione non solo di ogni eventuale danno ma con la conseguente perdita della cauzione, previo il semplice accertamento del fatto.

Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non

le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ART. 29 – SUBAPPALTO

Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, previa preventiva richiesta in sede di offerta e idonea qualificazione; in tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che la Stazione Appaltante deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.

In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la sua prevalente esecuzione.

ART. 30 – ESECUZIONE IN DANNO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare a terzi, eventualmente risultanti dalla graduatoria predisposta in sede di gara ove presenti, l'effettuazione di servizi per qualsiasi motivo non resi dalla Ditta aggiudicataria nel caso in cui questo non comporti risoluzione del contratto, con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni, e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto dal presente capitolato speciale.

ART. 31 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta Aggiudicataria è tenuta ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto di cui al presente capitolato speciale. La Ditta Aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento alla Ditta Aggiudicataria e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui al presente capitolato speciale, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., causa di risoluzione del relativo contratto.

ART. 32 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto sarà competente il Foro di Ravenna. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 33 – SPESE

Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti l'aggiudicazione dell'appalto ed il relativo contratto, ivi incluse tasse ed imposte, con esclusione dell'IVA, che potessero colpire a qualsiasi titolo il contratto o il soggetto medesimo, sono a carico della Ditta Aggiudicataria.

ART. 34 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale, si fa rinvio al bando e disciplinare di gara, al Codice Civile, al D. Lgs. n. 36/2023, al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi.

La Ditta Aggiudicataria è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione di nuove normative.

La Ditta Aggiudicataria si obbliga inoltre ad ottemperare alle normative vigenti, anche qualora queste dovessero comportare modifiche alle modalità di esecuzione del servizio. La Ditta Aggiudicataria dichiara di accettare tali modifiche così come richieste dalla Stazione Appaltante in ottemperanza alle normative vigenti.

Allegato A): DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Allegato B): DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI

Allegato A)

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI CUSTODIA E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT “FABIO VALLI” E APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA DELL’IMPIANTO POLIVALENTE SITUATO NELL’AREA VERDE “S. MATTEINI” PER IL PERIODO 16/08/2024 – 15/06/2027, IN CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 1, LEGGE N. 381/1991

“DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI” (ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 8 e dell’art. 28 del Regolamento Europeo 679/2016)
--

Nell’ambito del servizio oggetto del capitolato speciale sopra citato l’aggiudicatario effettuerà trattamento di dati rispetto ai quali la Stazione Appaltante risulta Titolare del trattamento (di seguito “Titolare”).

Con la stipula del Contratto d’appalto, l’aggiudicatario dovrà pertanto intendersi designato quale responsabile del trattamento di tali dati effettuato, con o senza strumenti elettronici o comunque automatizzati o comunque diversi, per quanto sia strettamente necessario alla corretta esecuzione dei servizi e al rispetto degli obblighi contrattuali di cui al capitolato speciale.

L’Aggiudicatario, in qualità di Responsabile del trattamento (di seguito anche “Responsabile”), operando nell’ambito dei principi stabiliti dal Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito anche “Regolamento”), ai sensi dell’art. 28 dello stesso deve svolgere l’attività sopra indicata attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare con il presente documento.

Natura e finalità del trattamento

Il Responsabile deve trattare i dati personali soltanto su istruzione del Titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati deve essere effettuato solo per le finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del capitolato speciale, nei limiti temporali strettamente connessi allo stesso, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento. I sistemi informatici predisposti e/o impiegati dal Responsabile devono adottare una logica improntata al rispetto dei medesimi principi. A tal proposito si intende che, con la sottoscrizione del contratto d’appalto, l’aggiudicatario dichiara e certifica che i propri sistemi e la propria organizzazione è improntata al più stretto rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Categorie di interessati e tipologie di dati personali

Le categorie di interessati i cui dati sono oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del capitolato speciale, sono le persone che si rivolgono al servizio sia direttamente che per il tramite di familiari o altre persone comunque nell’interesse dei destinatari stessi.

In particolare, le categorie di dati personali oggetto di trattamento potranno essere dati anagrafici, sanitari, economici, giudiziari.

Istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile deve adottare tutte le cautele necessarie affinché il trattamento dei dati personali avvenga nel pieno rispetto della dignità dell’Interessato.

È vietata la diffusione e la comunicazione di dati personali. Il Responsabile si impegna a non divulgare, diffondere, trasmettere e comunicare i dati la cui titolarità è riconducibile alla Stazione Appaltante, nella piena consapevolezza che i dati rimarranno sempre e comunque di competenza esclusiva dello stesso Titolare e, pertanto, non potranno essere venduti, ceduti o comunicati, in tutto o in parte, ad altri soggetti.

Il Responsabile si impegna, anche per conto dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti e terzi ausiliari, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del Contratto, notizie di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione delle proprie obbligazioni nonché a non eseguire, e non consentire che altri soggetti eseguano, copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di documenti di cui siano venute in possesso in ragione del Contratto. Il Responsabile s’impegna, altresì, a non duplicare i dati resi disponibili, a non creare autonome banche dati e, comunque, a non porre in essere trattamenti non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l’accesso ai dati.

Il Responsabile deve comunicare immediatamente al Titolare ogni eventuale nuovo trattamento da intraprendere nel proprio settore di competenza, provvedendo alle necessarie formalità di legge.

Il Responsabile deve collaborare con il Titolare nella gestione delle istanze di esercizio dei diritti da parte degli Interessati che siano state rivolte al Titolare. In particolare il Responsabile si impegna a collaborare e a predisporre le misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare di dare seguito, nel più breve tempo possibile, alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al Capo III del Regolamento (artt. 12-23). I

Il Responsabile deve segnalare tempestivamente al Titolare eventuali reclami e/o richieste da parte degli

interessati.

Il Responsabile deve, inoltre, avvisare immediatamente il Titolare in caso di ispezioni, richieste di informazioni e/o di documentazione da parte dell'Autorità di Controllo e/o dall'Autorità giudiziaria che coinvolgano i dati oggetto della presente designazione, fornendo al Titolare il supporto eventualmente richiesto.

Parimenti, il Responsabile deve collaborare con il Titolare per garantire l'osservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti che l'Autorità di Controllo dovesse assumere a seguito di ispezioni o reclami e per porre in essere tutto quanto in essi disposto.

In ogni caso il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti del Regolamento e a consentire e coadiuvare le attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da questi autorizzato.

Qualora il Responsabile ritenga che un'istruzione impartita dal Titolare sia posta in violazione del Regolamento o di altra disposizione nazionale e/o dell'Unione relativa alla protezione dei dati personali, ne da immediata comunicazione al Titolare.

Sicurezza del trattamento

Il Responsabile deve predisporre, organizzare e gestire i sistemi informatici, nel quale risiedono i dati affidati dal Titolare attenendosi alle disposizioni impartite dal Titolare del trattamento, ivi comprese quelle in tema di sicurezza.

Il Responsabile deve inoltre coadiuvare il Titolare adottando tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Responsabile dovrà tener conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Più nello specifico, ancorché a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Responsabile deve:

- a) adottare adeguati programmi antivirus, firewall, anti-spyware, anti-spam ed altri strumenti software o hardware atti a garantire la massima sicurezza ;
- b) adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione, anche solo accidentale, dei dati e provvedere al ricovero periodico (giornaliero) degli stessi con copie di back-up, vigilando sulle procedure attivate in struttura; ;
- c) adottare adeguate e preventive misure contro i rischi di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito.

Il Responsabile deve informare tempestivamente il Titolare di qualunque fatto e/o atto che a suo giudizio possa compromettere la sicurezza dei dati e evidenziando gli interventi che ritiene necessari.

Il Responsabile deve, in ogni caso, procedere ad un controllo periodico sui rischi effettivi e sulla efficacia delle contromisure adottate e deve relazionare annualmente per iscritto al Titolare sulle misure di sicurezza adottate.

Il Responsabile deve fornire al Titolare tutte le informazioni necessarie alla corretta compilazione del Registro dei trattamenti tenuto dal Titolare e, qualora sia previsto dalla normativa, si impegna a tenere ed aggiornare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare e contenente tutte le informazioni indicate dall'art. 30 del Regolamento.

Il Responsabile è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste le sanzioni di cui agli artt. 83 e 84 del Regolamento, salvo altre. Qualora il Responsabile dovesse porre in essere una qualche violazione di qualsiasi genere, lo stesso risponderà personalmente per un importo pari alla sanzione che il Titolare dovesse aver subito a causa del suo comportamento, nonché per il danno causato qualora non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento, o da altra fonte normativa, o abbia agito in modo difforme alle istruzioni impartite dal Titolare con il presente documento.

Data breach

In caso di qualsivoglia violazione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento, il Responsabile deve informare, senza ingiustificato ritardo, il Titolare non appena sia venuto a conoscenza della violazione, in modo da consentire al Titolare di rispettare le tempistiche indicate nel Regolamento, agli articoli citati, per la notifica alle Autorità di controllo e, nei casi previsti dalla norma, agli interessati.

Il Responsabile deve fornire a mezzo PEC al Titolare tutte le informazioni necessarie all'assolvimento dei suddetti obblighi di notifica,

Il Responsabile deve inoltre fornire al Titolare tutte le informazioni che consentano a quest'ultimo di assolvere all'obbligo di documentare qualsiasi violazione dei dati personali . Tale documentazione consente all'Autorità di controllo di verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento.

Il Responsabile si impegna a predisporre:

idonei piani di formazione per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, fornendo loro appropriate istruzioni sul comportamento da tenere per la prevenzione e la gestione di eventuali violazioni dei dati;
adeguate procedure che, in caso di violazione dei dati, garantiscano la continuità operativa aziendale e il ripristino dei dati.

Persone autorizzate al trattamento e Amministratore di Sistema

Il Responsabile deve nominare per iscritto i soggetti che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, sotto l'autorità diretta del Responsabile, sono autorizzati al trattamento dei dati personali e, in caso di necessità, l'Amministratore di Sistema, trasmettendo poi al Titolare copia di tali atti.

Il Responsabile deve definire regole e modelli di comportamento che assicurino il rispetto delle istruzioni impartite con il capitolato speciale anche da parte dei soggetti autorizzati al trattamento che agiscono sotto la sua autorità e che abbiano accesso a dati personali. Il Responsabile deve inoltre garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, anche per il periodo successivo al termine del loro rapporto di lavoro con il Responsabile.

Il Responsabile è tenuto altresì a vigilare sull'osservanza delle istruzioni impartite da parte dei soggetti autorizzati al trattamento della cui opera si avvale nonché degli Amministratori di Sistema.

Il Responsabile deve conservare copia dell'elenco dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, degli Amministratori di Sistema e trasmettere lo stesso al Titolare.

Il Responsabile si impegna a fornire ai soggetti indicati, un'adeguata formazione sugli obblighi imposti dalla legge e sulle misure di sicurezza.

Designazione di eventuali ulteriori Responsabili (Sub-Responsabili)

Il Titolare autorizza il Responsabile ad avvalersi di ulteriori responsabili (sub-responsabili) del trattamento per l'esecuzione delle attività oggetto del capitolato speciale che comporta trattamento dei dati personali per conto del Titolare. L'eventuale nomina deve essere comunicata al Titolare del trattamento a mezzo PEC. Il Titolare ha il diritto di opporsi in ogni momento alla designazione del Sub-Responsabile.

La designazione di ulteriori responsabili deve avvenire, per iscritto, mediante un contratto o un altro atto giuridico che imponga al soggetto nominato gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente documento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti richiesti dal Regolamento.

Il Responsabile dichiara di essere a conoscenza del fatto che qualora l'altro responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Durata della nomina

La designazione di cui al presente documento e la conseguente autorizzazione al trattamento dei dati per conto del Titolare è condizionata, per oggetto e durata, al Contratto e si intenderà revocata di diritto contestualmente alla sua scadenza, anche se per qualsiasi motivo anticipata. In tal caso nessun trattamento sarà più consentito al Responsabile che pertanto dovrà cancellare irreversibilmente ogni dato dai propri sistemi elettronici e/o archivi cartacei e da qualsiasi altro supporto, previa consegna di copia integrale del tutto al Titolare. Sono fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Alla cessazione, per qualsiasi causa essa sia intervenuta, della nomina, il Responsabile sarà, comunque, vincolato al rispetto della riservatezza dei dati personali e alla loro protezione.

Ulteriori disposizioni

Il Titolare si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le istruzioni impartite al Responsabile dandone comunicazione scritta.

Il Titolare ha diritto di poter svolgere, anche per il tramite di terzi, attività ispettiva sul rispetto delle istruzioni impartite, dei compiti assegnati e della normativa, anche presso le sedi (anche solo operative) del Responsabile e dei Sub-Responsabili. Il Responsabile acconsente sin d'ora e collabora alle attività ispettive. A tal fine il Responsabile si obbliga ad ottenere le necessarie autorizzazioni anche dai suoi eventuali fornitori e/o Sub-Responsabili.

Il Responsabile si impegna a documentare con cadenza annuale il possesso delle garanzie necessarie per il trattamento dei dati personali. A tal fine il Responsabile invia una PEC al Titolare allegando quanto necessario.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Nessun onere economico sarà richiesto al Titolare con riferimento alle attività illustrate nel presente documento (o comunque ad esse collegate o da esse derivanti) o da compiersi nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa applicabile.

Allegato B)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

di cui all'Allegato I al Decreto del Ministero dell'ambiente 6 giugno 2012

Il/La sottoscritto/a _____

in qualità di rappresentante legale dell'impresa _____

DICHIARA

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (IOL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute,

la sicurezza o la moralità.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma _____

Data _____

Timbro